



## **Bando pubblico per l'iscrizione al Registro degli impianti fotovoltaici di cui al DM 5 luglio 2012**

Codice identificativo della procedura: FTV 1-2012

Il GSE, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto ministeriale 5 luglio 2012 recante le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica (nel seguito: Decreto), rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione al Registro e indica le risorse disponibili nel periodo di riferimento.

Le *"Regole applicative per l'iscrizione ai Registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti – DM 5 luglio 2012 (QUINTO CONTO ENERGIA)"*, sono pubblicate sul sito *internet* del GSE e costituiscono parte integrante del presente Bando.

### **Periodo di apertura del Registro e modalità di iscrizione**

Il Registro si apre il giorno 20 agosto 2012 alle ore 9.00 e si chiude il giorno 18 settembre 2012 alle ore 24.00.

La richiesta di iscrizione al Registro, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di chiusura del Registro, mediante l'applicazione informatica all'uopo predisposta dal GSE (<https://applicazioni.gse.it>) accessibile tutti i giorni del periodo di apertura del Registro, 24 ore su 24, ad eccezione del giorno di apertura.

L'applicazione consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro come individuato dal presente Bando.

In caso di inserimento di dati inesatti o incompleti, il Soggetto Responsabile ha la facoltà di presentare una nuova richiesta, entro e non oltre il predetto periodo, annullando la richiesta già trasmessa.

I Soggetti Responsabili sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo a copertura delle spese di istruttoria pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, per impianti fino a 20 kW, e a 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.

Alla richiesta di iscrizione al Registro dovranno essere allegate, a pena di esclusione: copia in formato digitale dell'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo (contabile bancaria) e copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

## **Limite di costo**

Le risorse destinate all'incentivazione degli impianti fotovoltaici del Registro di cui al presente Bando, sono pari a 140 milioni di euro, fatto salvo il raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro, così come previsto dal Decreto all'art. 3, comma 2.

## **Formazione della graduatoria**

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste dal medesimo DPR e dall'art. 23 del D.lgs. 28/11, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

La graduatoria è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati all'art. 4 del Decreto, elencati nel seguito:

- a) impianti realizzati su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
- c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE;
- e) impianti ubicati, nell'ordine, su:
  - siti contaminati come definiti dall'articolo 240 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sempreché l'area dei moduli fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo;
  - su terreni nella disponibilità del demanio militare;
  - su discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003;
  - su cave dismesse;
  - su miniere esaurite;
- f) impianti di potenza non superiore a 200 kW, asserviti ad attività produttive;
- g) impianti realizzati, nell'ordine:

- su edifici;
- su serre;
- su pergole;
- su tettoie;
- su pensiline;
- su barriere acustiche;

h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'art.7 del Decreto.

Limitatamente al Registro di cui al presente Bando la graduatoria è formata applicando, quale primo criterio di priorità, la precedenza della data di entrata in esercizio dell'impianto, dichiarata dal Soggetto Responsabile ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza anche delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.lgs. 28/11.

Qualora le risorse di cui al limite di costo, non siano sufficienti a coprire la totalità degli impianti ricadenti in una delle suddette categorie, l'ordinamento degli impianti appartenenti a tale categoria sarà effettuato, sulla base delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili, applicando in ordine gerarchico i seguenti ulteriori criteri di priorità:

- i. impianti per i quali il Soggetto Responsabile richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
- ii. precedenza della data del titolo autorizzativo;
- iii. minore potenza dell'impianto;
- iv. precedenza della data della richiesta di iscrizione al Registro.

La graduatoria, limitatamente al 1° Registro, è soggetta a scorrimento, eliminando gli impianti iscritti che sono rientrati nel campo di applicazione del DM 5 maggio 2011.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito *internet* del GSE entro 20 giorni dalla data di chiusura del Registro; dell'eventuale ammissione in graduatoria non sarà data comunicazione specifica ai Soggetti Responsabili partecipanti alla procedura.

### **Verifiche e controlli**

La richiesta di iscrizione al Registro dà avvio alla procedura di richiesta delle tariffe incentivanti di cui è elemento costitutivo e parte integrante.

Le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.23 del D.lgs. 28/11.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/11, il GSE si riserva di verificare, in ogni momento, anche nel corso della procedura di iscrizione al Registro, la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Soggetti Responsabili.

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00 e amministrative di cui all'art. 23 del D.lgs. 28/11, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese:

- è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
- decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

### **Cause di esclusione**

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle Regole applicative, e dal presente Bando, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle Regole applicative e/o dal presente Bando;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione al Registro e di partecipazione alla procedura;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle Regole applicative e dal presente Bando;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione del documento attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione al Registro e/o all'ammissione alle tariffe incentivanti, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze in termini di esclusione derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, valgono le disposizioni del Decreto e delle *"Regole applicative per l'iscrizione ai Registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti – DM 5 luglio 2012 (QUINTO CONTO ENERGIA)"*, pubblicate dal GSE sul proprio sito *internet* in data 7 agosto 2012 e consultabili all'indirizzo [www.gse.it](http://www.gse.it).

Roma, 19 agosto 2012